

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2387**PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato BIELLI**

Norme in materia di cremazione delle salme

Presentata il 2 ottobre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! - I comuni si trovano in grave difficoltà per far fronte alla situazione funerario-cimiteriale. L'uso di nuovi materiali per la costruzione delle bare, il conseguente allungamento del periodo di scheletrizzazione, l'abbandono dei piccoli cimiteri di paese o di quartiere, l'allungamento del tempo per il ritorno alla natura delle salme in terra o nei loculi comporta gravosi interventi per indispensabili nuovi cimiteri e per l'ampliamento di quelle esistenti.

La Chiesa cattolica ha abbandonato la riserva sull'uso della cremazione.

Alcuni Paesi utilizzano questa pratica in misura massiccia: in Giappone il 97 per cento della popolazione defunta è cremato; in Australia il 27 per cento; in Inghilterra e nei Paesi scandinavi il 68 per cento e negli Stati Uniti il 20 per cento.

In Italia meno del 2 per cento dei defunti viene cremato.

Per ragioni legate alla difficoltà delle amministrazioni locali ad affrontare il problema della locazione delle salme e ancor più per motivazioni di carattere etico, la presente proposta di legge intende intervenire per favorire il processo di cremazione, che attraverso l'uso del fuoco attua il ritorno immediato alla natura

Si vogliono rimuovere quegli ostacoli e quei limiti normativi che non creano pari opportunità rispetto alla tumulazione ed alle inumazioni.

Proprio per garantire pari opportunità nella scelta del destino del proprio corpo dopo la morte, a fronte della rigidità attuale della norma dell'articolo 79 del regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, si propone, all'articolo 1, di rendere meno vincolata la manifestazione di questa volontà.

La carenza di impianti crematori impedisce di fatto la pratica della cremazione; pertanto, all'articolo 2, si intende favorire la realizzazione di nuovi impianti.

Con l'articolo 3, che integra l'articolo 411 del codice penale, si depenalizza la dispersione delle ceneri effettuata per espressa volontà del defunto o dei suoi prossimi congiunti.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

1. La cremazione di un cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà può essere manifestata anche verbalmente dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo le disposizioni degli articoli 74 e seguenti del codice civile, al responsabile del servizio cimiteriale o suo delegato, che ne compila processo verbale da inoltrare immediatamente al sindaco, per l'autorizzazione alla cremazione.
2. I commi 1 e 2 dell'articolo 79 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, cessano di avere applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. I comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti devono costruire, nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'interno di uno dei cimiteri esistenti o di un cimitero di nuova istituzione, almeno un impianto di cremazione e relativo edificio per accogliere le urne contenenti le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere.
2. I comuni devono inoltre predisporre un luogo adatto per la celebrazione del rito di ultima commemorazione della salma e per la eventuale dispersione delle ceneri.
3. I comuni contermini, con popolazione inferiore a centomila abitanti, possono costituirsi in consorzio per la costruzione e l'esercizio di un unico impianto di cremazione e servizi relativi, all'interno di uno dei cimiteri esistenti nel territorio di competenza.

ART. 3.

1. All'articolo 411 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere effettuata per espressa volontà del defunto, del coniuge o del parente più prossimo individuato secondo le disposizioni degli articoli 74 e seguenti del codice civile".